

COMUNE DI GOVONE  
Provincia di Cuneo

---

SERVIZIO AGRICOLTURA

## **REGOLAMENTO**

# **POLIZIA RURALE**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 09/02/2017.**

## **Titolo I**

### **GENERALITA' DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 1 – Limiti e ambito di competenza**

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale del Roero.

#### **Art. 2 - Oggetto del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

L'adozione di tale Regolamento, in sintonia con i Comuni limitrofi, ha lo scopo di evitare disparità di trattamento e di uniformare le regolamentazioni nei confronti di operatori e situazioni spesso confinanti.

Scopo finale è quello di ottenere, attraverso il rispetto delle presenti regole, la crescita di una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali.

#### **Art. 3 - Organi preposti al servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli ufficiali e dagli agenti della Polizia Municipale, dal Personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, dal Corpo Forestale dello Stato e della Regionale, per le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

#### **Art. 4 – Provvedimenti di Polizia Rurale**

Il Sindaco e i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, ai sensi delle disposizioni vigenti, oltre le indicazioni dei soggetti cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti di base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

## **Titolo II**

### **RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI**

#### **Art. 5 – Passaggio sui fondi privati**

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari, salvo i casi previsti dall'art.843 del C.C.. E' vietato l'ingresso nei fondi altri comunque recintati e delimitati a norma dell'art.637 del C.P., eccetto il passaggio su strade viottoli e sentieri purchè non vengano danneggiate le colture in atto.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquisita o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente acquisita o il permesso ottenuto dal proprietario. Non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso solo ai pedoni.

#### **Art. 6 Passaggio su fondi comunali**

E' vietato il passaggio sui terreni comunali o la realizzazione di opere senza autorizzazione. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le

strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco ed averne ottenuta l'autorizzazione.

### **Art. 7 – Sentieri panoramici**

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dall'Ente previa l'acquisizione in forma scritta dell'autorizzazione al passaggio da parte del proprietario dei fondi.

Qualora, invece, la realizzazione dei sentieri panoramici venga effettuata su iniziativa dell'Amministrazione comunale o di altri Enti Pubblici e preveda il passaggio solo su aree già destinate alla circolazione (strade comunali, vicinali, interpoderali), l'Amministrazione provvederà con apposita deliberazione l'approvazione dei percorsi.

I proprietari dei fondi sono responsabili di tutte le attività agricole condotte sul fondo comprese le aspersioni di antiparassitari e di sostanze contro le erbe infestanti e di tutte quelle operazioni che possono in qualche modo causare danno a coloro che percorrono tali sentieri.

### **Art. 8 - Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago**

E' vietato attraversare capezzagne e terreni agricoli in genere con veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e motori in genere senza specifico consenso dei conduttori del fondo.

L'attraversamento di tali terreni è consentito a persone a piedi, in bicicletta o a cavallo solamente se motivati da fini turistici o di svago. Chi attraversa questi fondi è tenuto al massimo rispetto del fondo stesso, delle sue strade d'accesso, delle sue colture ed opere esistenti in loco.

Il conduttore del fondo può, con l'apposizione di opportuni cartelli, impedire, limitare o deviare il transito turistico dal proprio appezzamento in qualsiasi momento. Se l'appezzamento in questione è compreso in un sentiero turistico o panoramico tracciato dall'amministrazione pubblica, le limitazioni al transito vanno concertate con la medesima amministrazione.

### **Art. 9 - Sciami di api**

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciame di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciame scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciame non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

### **Art. 10 - Appropriazione di prodotti agricoli**

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad altri incaricati del servizio di Polizia Rurale.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

E' vietato recuperare le nocchie dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.

E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite

della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata uno dell'altro.

### **Titolo III PASCOLO, CACCIA, PESCA**

#### **Art. 11 - Pascolo degli animali**

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o provochi pericolo ai veicoli di ogni genere in transito.

Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

#### **Art. 12 – Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati**

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre il preventivo consenso del proprietario.

#### **Art. 13 – Pascolo abusivo**

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843 comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

#### **Art. 14 - Attraversamento di centro abitato**

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

#### **Art. 15 – Bestiame a soccida**

Chiunque assume bestiame forestiero a soccida, deve informare l'ufficio veterinario, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

#### **Art. 16 - Caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

### **Titolo IV COSTRUZIONI E CASE RURALI**

#### **Art. 17 - Costruzione dei fabbricati rurali**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria.

Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità di delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in modo da evitare danno alle strade.

#### **Art. 18 – Costruzioni dei fabbricati rurali**

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

### **Art. 19 - Prevenzioni antincendio**

Le abitazioni devono essere costruite in materiali idonei.

I fienili devono essere disposti ad adeguata distanza dalle case rurali.

### **Art. 20 - Depositi di esplosivi ed infiammabili**

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano tale materia.

### **Art. 21 - Acque piovane e non**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque d'uso domestico provenienti dai pozzi, cisterne, ecc.

E' vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o di creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

### **Art. 22 - Stalle e concimaie**

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica, in aperta campagna a conveniente distanza da corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1° classe.

### **Art. 23 - Annaffiamento con acque luride**

E' proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinante.

### **Art. 24 - Cani da guardia**

I cani da guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma devono essere o custoditi con apposita recinzione o assicurati ad idonea catena.

Le piccole attrezzature di riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi debbono essere alla distanza minima di metri 5 dal confine delle proprietà vicine.

### **Art. 25 - Abbeveratoi per animali**

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

## **Titolo V**

### **FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE**

### **Art. 26 - Libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

#### **Art. 27 - Distanze per fossi, canali e alberi**

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno.

#### **Art. 28 - Regimazione delle acque**

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.

Per evitare ristagno dell'acqua, questi dovranno sfociare nei rivi o nelle scarpate, previo accordo con i proprietari.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

#### **Art. 29 - Spurgo e pulizia fossi e canali**

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe oltre ad essere spurgati dai proprietari, devono essere di un diametro tale da consentire il deflusso delle acque di scolo. Si specifica che sia i nuovi accessi che le sostituzioni devono essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **Art. 30 - Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde**

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade interpoderali, hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che per colpa loro ivi sia franato.

#### **Art. 31 - Lavorazioni del terreno**

I frontisti con strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono arare fino al ciglio delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna e per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano posti ad una distanza inferiore a quanto previsto nell'Allegato A) del presente regolamento, sono tollerati. Qualora gli impianti recassero danni ai fossi o alle strade i proprietari degli stessi dovranno asportare le viti per rispettare la distanza di metri 3 (tre) prevista dalla norma. Viene concesso il tempo di anni 2 (due) dall'entrata in vigore del presente regolamento per adempirvi.

#### **Art. 32 - Canali ed opere consortili**

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

#### **Art. 33 - Dilavamento superficiale acque piovane**

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a rittochino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà e alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

### **Titolo VI**

### **MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA**

#### **Art. 34 - Difesa contro le malattie delle piante.**

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante e in particolare contro la “flavescenza dorata” in attuazione dell'Asse Prioritario I – Misura U. dal Titolo “Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione, del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006, che s'intende recepito integralmente, come allegato al presente Regolamento sotto la lettera “B”, viene stabilito quanto segue:

1. Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti.

2. E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo e d'altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente servizio Regionale e Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi o comunque, di malattie e deperimenti, che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero indicati.

3. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ad altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio.

### **Art. 35 - Danni da deriva**

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

### **Art. 36 - Cartelli per trattamenti velenosi**

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle colture, eseguano trattamenti con sostanze velenose o spargano esche avvelenate, qualora le sostanze possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, dovranno sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

### **Art. 37 - Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni**

I trattamenti con presidi sanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia. I trattamenti antiparassitari effettuati con atomizzatori devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale da non interessare le stesse.

In prossimità delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.

### **Art. 38 - Contenitori di antiparassitari**

Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Gli stessi dovranno essere conservati, stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni.

### **Art. 39 - Residui di coltivazione**

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del Granoturco, i tutoli e i materiali residui del Granoturco che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti entro il mese di Febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinoso e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati con sminuzzamento e relativo interrimento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

### **Art. 40 - Terreni ingerbiditi e vigneti incolti**

In caso di terreni gerbiditi e/o boschi cedui, ivi compresi le aree nel P.R.G. come fabbricabili, i proprietari degli stessi dovranno mantenere una fascia di rispetto di almeno metri 10 (dieci) dal limite delle proprietà dei confini e dal ciglio delle strade comunali e vicinali. Se a tale operazione non provvedono i proprietari medesimi i conduttori degli appezzamenti confinanti possono con diffida, invitare gli interessati a pulire il terreno incolto. Qualora questi non provvedano entro 30 giorni successivi, il Comune potrà eseguire la pulizia dello stesso, ponendo a carico del proprietario del fondo gerbido le spese sostenute.

Previa perizia asseverata di un esperto in materia, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni ( Oidio, Peronospora, Flavescenza Dorata, ecc.) anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il Comune potrà eseguire lo stirpo addebitando le spese al proprietario.

Qualora un vigneto sia mantenuto nello stato di incolto per più di cinque anni, il Comune può avviare la pratica di esproprio gratuito del diritto di reimpianto relativo alla superficie di tale vigneto. Il proprietario del terreno a vigneto incolto il cui diritto è stato espropriato non ha diritto a nessun risarcimento.

### **Art. 40 bis – Misure contro la propagazione della flavescenza dorata**

Al fine di evitare la propagazione della flavescenza dorata, i proprietari di vigneti colpiti da flavescenza dorata dovranno senza indugio estirpare le viti infette ed i proprietari di terreni



gerbidi e di boschi dovranno eseguire la pulizia degli stessi, il tutto nel rispetto delle pratiche indicate dalla Regione Piemonte tramite il corpo forestale e leggi ad hoc emanate e, in particolare, la Legge Regionale n. 63 del 12/10/1978 come integrata dalla Legge Regionale n. 10 del 11/07/2011 e s.m.i. e decreti collegati.

In caso di mancata estirpazione delle viti infette e pulizia di gerbidi e boschi il contravventore sarà denunciato ai sensi dell'art. 500 Codice Penale. Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà, altresì, la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00.

La commissione Agricola provvede a raccogliere le segnalazioni e monitorare il territorio comunicando all'Ufficio Tecnico Comunale quanto rilevato.

#### **Art. 40 ter – Reti antigrandine, teli e reti protettive**

L'installazione di reti antigrandine, teli e reti protettive per le colture agrarie è ammessa esclusivamente qualora vengano scelte reti di colore verde scuro e/o nere.

Possono essere installate senza autorizzazione paesaggistica e senza permesso edilizio, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale indicando il luogo, le particelle catastali, la superficie totale ed il colore delle reti da installare. Non è necessaria la presentazione di un progetto. Tale comunicazione è esente da tasse ed imposte.

Chiunque installi reti o teli di colore diverso è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, da irrogarsi da parte dell'Ufficio competente territorialmente.

L'obbligato in solido è altresì tenuto alla rimozione delle reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie illegittimamente allestite entro il termine stabilito dall'autorità competente. In caso di mancata rimozione delle reti o teli entro il termine di cui sopra, il Comune informerà la Regione Piemonte Settore Agricoltura dell'inadempimento.

## **Titolo VII MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME**

#### **Art. 41 - Obbligo di denuncia**

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusa degli animali o sospetto di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 08 febbraio 1954 n. 320 e nella circolare n. 55 del 05 giugno 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

#### **Art. 42 - Malattie contagiose**

Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui sia fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dal competente Servizio Veterinario.

#### **Art. 43 - Animali morti**

Gli animali morti per qualsiasi causa dovranno essere avviati alla distruzione o all'interramento in base alle disposizioni impartite dal competente Servizio Veterinario.

#### **Art. 44 - Igiene delle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

#### **Art. 45 - Trasporto di letame**

Per il trasporto del letame di ogni genere e per lo spurgo di pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento d'igiene e delle vigenti leggi in materia.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purchè sia contenuto in carri o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie) ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge e comunque non dopo 1 giorno dal suo spandimento.

Per quanto riguarda invece lo spandimento dei liquami, questi dovranno essere interrati entro l'arco della giornata.

### **Titolo VIII**

#### **MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE**

#### **Art. 46 - Transito di mezzi cingolati**

E' fatto divieto di transito con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. E' vietato manovrare mezzi cingolati su strade di ogni tipo e classificazione, siano esse inghiaiate o asfaltate. I trasgressori di tali norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita da questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

#### **Art. 47 - Strade interpoderali**

La larghezza delle strade interpoderali deve essere carrabile e comunque non inferiore ai 3 metri. E' vietato modificare o cancellare delle strade interpoderali e vicinali senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che con le suddette opere possano avere dei danni.

#### **Art. 48 - Strade vicinali ed interpoderali**

Coloro che, transitando su strade comunali, interpoderali e vicinali in terre battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese. E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali o vicinali in modo da pregiudicare il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La necessità di spese o di manodopera è stabilita da chi ne fa maggiormente uso. La misura della quota di concorso sarà proporzionata alle dimensioni dei terreni di ogni proprietario.

Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.

#### **Art. 49 - Pozzi e Cisterne. Delimitazioni**

I proprietari di terreni su cui insistono pozzi per raccolta acqua piovana o cisterne interrate sono tenuti a delimitarne e segnalarne la loro presenza e garantendo la chiusura con idonei sistemi di copertura.

## **Titolo IX**

### **DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA**

#### **Art. 50 - Colture agrarie e loro limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le specifiche norme di legge dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

#### **Art. 51 - Allevamenti**

E' vietato l'allevamento nei pressi di centri abitati di animali particolarmente fastidiosi.

## **Titolo X**

### **VINCOLO FORESTALE**

#### **Art. 52 - Forestazione**

E' fatto divieto di tagliare gli alberi d'alto fusto in genere e specialmente pini, abeti, roveri, ecc. , nei boschi soggetti alle Leggi Forestali senza l'autorizzazione della Guardia Forestale.

## **Titolo XII**

### **ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI**

#### **Art. 53 - Accensione fuochi**

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accedere fuochi all'aperto se non a distanza di sicurezza per case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

#### **Art. 54 - Prevenzione incendi**

E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche, senza il permesso scritto delle autorità competenti.

## **Titolo XIII**

### **DISCIPLINA DELLA MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI**

#### **Art. 55 : Distanze per alberi e siepi.**

Definizione di alberi di alto fusto:

Sono considerati alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami sorge ad altezza notevole come sono i castagni nostrani o di altra qualità da legno o da frutto, le querce, i pini, i cipressi, le acacie, i tigli, gli olmi, i pioppi, i platani e simili con riferimento alle caratteristiche vegetative delle piante stesse, siano esse quelle naturali o quelle proprie del modo di coltivazione.

#### Definizione di alberi di medio fusto:

Sono considerati alberi di medio fusto quelli il cui fusto sorto ad un'altezza non superiore a mt. 3,00 si diffonde in rami. Il nocciolo viene considerato a medio fusto.

#### Definizione di alberi di basso fusto:

Sono considerati alberi a basso fusto quelli di altezza non superiore a metri 2,5 (viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza non superiore a metri due e mezzo)

## **Titolo XIV CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 56 - Violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e/o dagli organi competenti in materia.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite con sanzioni amministrative ai sensi dell'art.7-bis del D.lgs.267/2000 e del capo I della Legge 24 novembre n.689/81.

### **Art. 57 - Ripristino ed esecuzione d'ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.54 Dlgs n.267/00.

### **Art. 58 - Omissione di ottemperanza**

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da €25,00 a €500,00.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della stessa nei casi seguenti:

- a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per la morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30 e comunque si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

### **Art. 59 - Sequestro e custodia**

I funzionari e gli agenti, all'atto di accettare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24/11/1981 n.689 e del D.P.R. 22/07/1982 n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro deposito.

Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

**Titolo XIV**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 60 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni previste dallo Statuto Comunale, ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

**Art. 61 - Deroga**

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade nelle disposizioni del Codice Civile.

**Art. 62 - Norme generali**

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra forma legislativa in materia.

\*\*\*\*\*

1. Le distanze da argini, terreni, rive di canali, bealere e rogge da osservarsi per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

. Alberi di alto fusto	MT. 10
. Noci, alberi di medio fusto, noccioli, alberi di basso fusto, piante da frutto e vigneti	MT. 4

2. Le distanze dalle strade comunali da osservarsi per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

. Alberi di alto fusto, Noci, alberi di medio fusto, noccioli, alberi di basso fusto e piante da frutto.	MT. 5
. Vigneti ( da misurarsi dal filare o dalla testata di filare)	MT. 3

3. Le distanze dalle strade vicinali da osservarsi per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

. Alberi di alto fusto, Noci, alberi di medio fusto e noccioli	MT. 5
. Alberi di basso fusto, alberi da frutto, vigneti (da misurarsi per questi ultimi dal filare o dalla testata di filare)	MT. 3

4. Le distanze dai confini di proprietà di terreni coltivati e classificati come tali, anche nel caso si siano interposte strade, fossi o canale, da osservarsi per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

. Alberi di alto fusto	Mt. 20
. Noci	Mt. 8
. Alberi di medio fusto e noccioli	Mt. 6
. Alberi di basso fusto	Mt. 3
. Alberi da frutto	Mt. 4
. Vigneti	Mt. 3 dalla testata del filare( frontale della fila) al confine da misurarsi in

	linea perpendicolare. minimo Mt. 1 dalla fila parallela al confine di proprietà.
--	---

5. Le distanze da fabbricati abitativi diversi dall'abitazione del conduttore e da fabbricati utilizzati per attività produttive, da osservarsi per il piantamento di alberi sono stabilite onde evitare danni causati dai trattamenti anticrittogamici, come segue:

. Alberi di alto fusto	Mt. 20 (salvo piantagioni esistenti)
. Noci, Alberi di medio fusto e noccioli	Mt. 6
. Alberi di basso fusto, alberi da frutto e vigneti	Mt. 3

6. Per l'impianto in vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di 3 mt. dal confine di proprietà e gli astoni e le piantine devono essere rimosse entro tre anni dalla messa a dimora.

7. Le piantagioni esistenti di bosco ceduo in adiacenza di coltivi devono essere soggette a taglio ogni dieci anni.

8. Sono concesse deroghe alle distanze per il piantamento di alberi a condizione che le parti convengano ad un accordo scritto.

9. Norme particolari per i vigneti:

. Per quanto riguarda la distanza dalla testata del filare (testata della fila) alla linea di confine perpendicolare al fondo, si rammenta che in tempi passati, essendo i vigneti coltivati a mano e con il solo supporto di forza animale, non veniva stabilita alcuna distanza fissa, ma la medesima variava tra mt. 0,50 e mt. 2,50, a discrezione del conduttore. Pertanto i vigneti ancora impiantati con tale uso (generalmente con sesto di impianto inferiore a mt. 2,00 x 0,80) si ritengono in deroga temporanea, ancorché se coltivati con gli antichi sistemi.

L'eventuale transito o manovra di mezzi agricoli od ogni caso di sfruttamento delle capezzagne di testa, di proprietà del confinante che applichi le norme del presente regolamento, da parte di conduttori di vigneti non conformi al medesimo, non costituirà mai alcun diritto di servitù di passaggio o diritto di usucapione.

10. Misura delle distanze:

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze sopra specificate si applicano nelle zone agricole indicate come tali nel Piano Regolatore del Comune restando escluse dalla disciplina le zone del centro urbano e frazioni delimitate dal Piano stesso, inclusi i Nuclei Frazionali Rurali.

L'Amministrazione Comunale, responsabile della pulizia e vigilanza, può pretendere che si estirpino, a spese del proprietario del fondo, alberi, viti, siepi od arbusti che siano piantati o crescano spontaneamente a distanze minori di quelle stabilite.